

Firenze, 08/05/2013

Prot. n. 0002123

[3.11.02.2/2](#) 201300485

(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

OGGETTO: segnalazione concernente la disomogenea applicazione dell'art. 29 c.3 lett.a) Dlgs286/98 come modificato dalla L94/2009 - richiamo al rispetto delle Linee Guida Regione - ANCI

Facciamo seguito al ricevimento della segnalazione della Associazione "Altro Diritto " ONLUS, relativa a problematica di rilevanza generale, prospettatasi in occasione della attività di informazione giuridica di II livello che detta associazione svolge nell'ambito del progetto regionale ReSISTo (Rete Sportelli informativi Stranieri in Toscana). In particolare, la questione concerne il rilascio, da parte dei comuni, del certificato di idoneità alloggiativa, che la legge nazionale richiede al cittadino straniero ai fini del ricongiungimento familiare. Il problema è sorto a seguito della modifica operata dalla L94/2009 ("pacchetto sicurezza") della lett. a) comma 3 art.29 del TU Immigrazione, il quale ad oggi stabilisce che lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare, tra l'altro, di disporre "di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali". La nuova formulazione della norma ora riportata ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della idoneità dell'alloggio al ricongiungimento familiare. Tale riferimento è invece a tutt'oggi vigente per le caratteristiche dell'alloggio del quale si deve inserire garanzia di disponibilità per il contratto di soggiorno (v. art. 5bis comma 1 lett.a) Dlgs286/98), e per la estensione ai familiari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (v. art. 9 comma 1 Dlgs286/98). In sintesi, la modifica legislativa ha differenziato nella sostanza le certificazioni di idoneità dell'alloggio volte al ricongiungimento/coesione familiare da quelle che necessitano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, talchè la normativa di riferimento per i primi (come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.7170 del 18/11/2009) può essere quella del DM 05/07/1975 del Ministero della Sanità (che stabilisce i principali requisiti igienico sanitari delle abitazioni e i requisiti minimi di superficie correlati al numero degli occupanti), a sua volta modificativo, in parte qua, delle precedenti Istruzioni Ministeriali del 20/06/1896. Per i secondi, la normativa di riferimento continua ad essere la LR96/1996, nonchè, per la parte che qui interessa, di cui all'art. 13 comma 5, la Delibera della Giunta Regionale n.700/2005, che, pur facendo riferimento al DM citato, ha deciso di derogare al rapporto superficie alloggio/abitanti, per prediligere il rapporto persone/vano utile. E' stato tuttavia correttamente rilevato dalla Regione e da ANCI che in sede applicativa il far prevalere il primo

rapporto al secondo può determinare disparità di trattamento non solo tra cittadini italiani /europe e cittadini stranieri, ai quali ultimi verrebbe richiesto uno standard abitativo maggiore, ma anche tra cittadini stranieri, ad esempio a seconda che si chieda il ricongiungimento o la estensione ai familiari del permesso UE di lungo periodo, o l'ingresso per motivi di lavoro di entrambi i genitori con prole. Per limitare tale situazione, e per tentare di ridurre le disomogeneità applicative che si sono riscontrate nel territorio, aggravate in alcuni casi dalla richiesta di documentazione prodotta a cura di tecnico privato (con onere economico a carico del cittadino straniero), Regione Toscana e ANCI hanno istituito un gruppo di lavoro che ha redatto il documento che può essere chiamato di Linee Guida "Analisi della procedura di riconoscimento della conformità ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa ai fini del ricongiungimento familiare", utile orientamento per gli uffici comunali incaricati al rilascio dei certificati di idoneità igienico sanitaria richiesta dalla normativa in materia di rilascio dei nulla osta al ricongiungimento familiare degli stranieri. Tale documento risulta essere già stato inviato alle Prefetture e a tutti i Comuni della Toscana (all.1), e se ne ripete la trasmissione in allegato alla presente (all.2). Si sottolinea che al punto 1), date le considerazioni sopra sintetizzate, viene stabilito che "per quanto concerne i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli abitanti valgono, anche per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, i criteri stabiliti per l'idoneità alloggiativa dalla delibera 700/2005 e quindi possono dimorare non oltre due persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare; ove per vano utile si intende, secondo quanto stabilito al punto b-2 della Tabella B, allegata alla sopra richiamata legge regionale 96/96, ogni vano dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975" (v. all.1).

Dobbiamo riferire che trasmettiamo la presente alle amministrazioni comunali in indirizzo in quanto la segnalazione da noi ricevuta riferisce che in detti comuni si attuano procedure che in vario modo si discostano dalle Linee Guida allegate, il seguire le quali, si ribadisce, è strumento utile per non incorrere in disparità di trattamento.

Presso un gruppo dei comuni in indirizzo ci è riferito che si chiede la verifica igienico-sanitaria anche per il certificato per il contratto di soggiorno e permesso CE.

Presso altro gruppo, si chiede all'utenza (almeno per il ricongiungimento familiare) di produrre la certificazione tramite tecnico privato a proprie spese (nonostante la norma reciti che i requisiti debbono essere accertati "dai competenti uffici comunali), o tramite la ASL, sempre a proprie spese. Alcuni di questi comuni, chiedono il tecnico privato solo in mancanza della planimetria catastale da allegare alla richiesta di certificato. Altri, chiedono il tecnico per certificare che l'impianto elettrico e di riscaldamento

sono a norma.

Si auspica che la presente sia utile a tutti i Comuni in indirizzo per rivedere le procedure di riconoscimento della conformità ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa ai fini del ricongiungimento familiare alla luce delle citate Linee Guida in materia.

Saluti

Il Difensore civico
(Dott.ssa Lucia Franchini)